

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	10 FEB. 2017
Prot. N.	50800
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.740-20-13	



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Ufficio I DGISAN

N.
Proposta al Foglio del
N.

Ministero della Salute DGISAN 0004623-P-10/02/2017
 215817575

Alla Regione Veneto – Giunta
Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria
Pec:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: D.lgs. 194/2008
Richiesta chiarimenti.

In riscontro alla nota pervenuta per posta elettronica certificata il 03/02/2017 e concernente la richiesta di delucidazioni circa l'applicabilità delle tariffe di cui alla sezione 6 dell'allegato A del D.lgs. 194/2008 agli stabilimenti che trattano "coadiuvanti tecnologici", si rappresenta quanto segue.

Il D.lgs. 194/2008, emanato in attuazione dell'articolo 26 del Regolamento (CE) 882/2004, stabilisce che le tariffe per i controlli sanitari ufficiali, relativi a tutte le fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo Regolamento comunitario, siano posti a carico degli operatori dei settori interessati. L'unica deroga all'applicazione del Regolamento (CE) 882/2004 riguarda la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari al consumatore finale o ai dettaglianti. Tale deroga è presente in tutte le norme comunitarie del pacchetto igiene (Regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004). Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 194/2008 gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile.

I proventi riscossi dalle ASL, ai sensi del citato Decreto, sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti per le attività di controllo ufficiale sugli alimenti, effettuate dai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione.

Si ritiene che le tariffe di cui alla sezione 6 dell'allegato A del D.lgs. 194/2008 siano applicabili anche agli stabilimenti che trattano "coadiuvanti tecnologici", in quanto, è vero che tali

ausiliari di fabbricazione non sono espressamente contemplati nella sezione 6 dell'allegato A di cui sopra, ma è assolutamente condivisibile l'orientamento che li assimila a pieno titolo agli alimenti, così come gli additivi e i coloranti alimentari.

Ciò, alla luce del fatto che il Reg. (CE) n. 178/2002 all'art. 2 così dispone: *"Ai fini del presente regolamento si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani"*.

E ancora, lo stesso Regolamento nel dettagliare le esclusioni, non menziona né gli additivi, né i coadiuvanti tecnologici che, pertanto, possono essere assimilati a pieno titolo agli alimenti.

La tariffa applicabile per i coadiuvanti tecnologici potrebbe, dunque, essere analoga a quella prevista nell'allegato A Sezione 6 per gli additivi e i coloranti alimentari visto che tutti sono definiti all'interno della stessa normativa (Reg. CE) n. 1333/08.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 1
(Dott.ssa Francesca Di GIACOMO)

